SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 19 marzo 1993 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 1993.

Rideterminazione, per la provincia di Milano, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. 1/1968 del 4 otobre 1989 con il quale, sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sono stati individuati, per la provincia di Milano, due ambiti territoriali da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale 1/6030 del 16 ottobe 1989, con il quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di Milano, il numero e la dislocazione degli sportelli per i predetti ambiti territoriali, e all'art. 2 la misura dei compensi per la concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7014 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito *B* della provincia di Milano è stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla Sanpaolo esattorie S.p.a., con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156;

Visto il decreto ministeriale n. 1/576 del 12 gennaio 1990 con il quale la Sanpaolo esattorie S.p.a. è stata nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi per l'ambito *B* della provincia di Milano;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 301 in data 10 marzo 1992, che ha confermato la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 410 del 1991, con la quale, su ricorso della S.E.T. S.p.a. Magget S.p.a. e So.Ri.T. S.p.a., era stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 1/1968 del 4 ottobre 1989, nella parte relativa alla determinazione di due ambiti territoriali per la provincia di Milano ai fini del conferimento della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il primo quinquennio di gestione, ed era stato altresì annullato il decreto ministeriale n. 1/7014 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione dell'ambito *B* alla Sanpaolo esattorie S.p.a.;

Visto il ricorso alla Corte suprema di cassazione, proposto conto la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato dalla Sanpaolo esattorie S.p.a., per promuovere una dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Vista la domanda di esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, proposta dalla S.E.T. S.p.a., dalla Magget S.p.a. e dalla So.Ri.T. S.p.a., notificata in data 10 giugno 1992;

Considerato che la pendente impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione non sospende l'esecutività delle sentenze giurisdizionali amministrative e che pertanto occorre dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato;

Considerato che il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 301 del 1992 ha affermato che «l'annullamento del decreto di determinazione degli ambiti per la provincia di Milano, in quanto conformato dall'interesse degli originari ricorrenti, concerne soltanto la determinazione dell'ambito *B* ove operavano le società ricorrenti ed i soci di esse, atto che ha una sua autonomia»;

Considerato che si rende indifferibile un provvedimento che assicuri la regolarità dello svolgimento del servizio di riscossione dei tributi;

Ritenuto che il provvedimento di cui trattasi comporta necessariamente sia una nuova individuazione di ambiti territoriali, operazione, questa, riferita al territorio dell'ambito *B* della provincia di Milano, sia il nuovo conferimento delle concessioni, relative agli ambiti in tal modo individuati;

Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che l'individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione per la provincia di Milano avrebbe dovuto tenere conto del diritto delle società ricorrenti al riconoscimento di un proprio ambito territoriale nei comuni in precedenza gestiti dai propri soci, ove gli stessi abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare efficienza nella gestione;

Visto il parere n. 039 reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 3 agosto 1992, con il quale la commissione stessa, pur confermando la già avvertita esigenza di realizzare economie di scala, non perseguibili nel contesto di una marcata segmentazione delle strutture aziendali operanti, ha ritenuto di non potere, «allo stato, che prendere atto di una "res iudicata" il cui intrinseco precetto non può non essere assolto... lasciando al competente Servizio centrale della riscossione il compito di provvedere negli esatti sensi»;

Considerato pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Milano, limitatamente al territorio dell'ex ambito *B*, ed alla conseguente revisione degli sportelli;

Visto l'atto in data 16 dicembre 1992, sottoscritto dalle tre società ricorrenti S.E.T. S.p.a. Magget S.p.a. e So.Ri.T. S.p.a., con il quale, sulla base dell'assunzione di una partecipazione azionaria dei soci della S.E.T. S.p.a. e della Magget S.p.a. nella So.Ri.T. S.p.a., le tre società consentono la formazione di un unico ambito territoriale che comprende i comuni in precedenza gestiti dai propri soci;

Rienuto che l'esecuzione della decisione comporterebbe l'individuazione, nel solo territorio dell'ex ambito *B* di Milano, di quattro ambiti territoriali, per un totale di cinque ambiti nell'intera provincia, e che tale circostanza non consentirebbe la realizzazione, almeno parziale, di quelle economie di scale, auspicate della commissione consultiva nel citato parere n. 039 del 3 agosto 1992;

Visto l'estratto notarile del libro «soci» della So.Ri.T. S.p.a., concernente la situazione dei soci all'11 gennaio 1993 dopo i trasferimenti azionari, da cui risulta confermata la partecipazione, nella So.Ri.T. S.p.a., di tutti i soci facenti capo alle tre società ricorrenti;

Vista la comunicazione in data 13 gennaio 1933 con la quale le società S.E.T. S.p.a. e Magget S.p.a. hanno fatto presente che i propri soci hanno assunto una partecipazione nel capitale della So.Ri.T. S.p.a. e che, pertanto, assentono in favore della So.Ri.T. S.p.a. all'ottenimento della concessione per l'unico ambito individuato sulla base di tutti i comuni gestiti fino al 31 dicembre 1989 dai soci delle tre società ricorrenti;

Ritenuto che l'individuazione di un solo ambito territoriale in luogo di tre, oltre a realizzare le già ricordate economie di scala, evitando le eccessive frammentazioni delle strutture aziendali operanti, consente altresì il rispetto dei principi ispiratori della riforma del sistema di riscossione, attuato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e consistenti nella efficienza, economicità e funzionalità delle gestioni;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali n. 1/1968 del 4 ottobre 1989, limitatamente all'individuazione dell'ambito *B*, n. 1/6030, art. 1, del 16 ottobre 1989, n. 1/7014 del 21 dicembre 1989 e n. 1/576 del 12 gennaio 1990, sono revocati.

Art. 2.

Per la provincia di Milano sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tre ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione, e precisamente:

1) ambito *A*, costituito dal territorio dell'ex ambito *A* di Milano di cui al decreto ministeriale n. 1/1968 del 4 ottobre 1989;

2) ambito *B*, costituito dal territorio dell'ex ambito *B* di Milano eccetto i venti comuni facenti parte dell'ambito *C* di cui al successivo punto 3);

3) ambito *C*, costituito dai seguenti venti comuni:

Arese, Basiglio, Bellinzago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cesate, Corsico, Garbagnate Milanese, Inzago, Liscate, Melzo, Novate Milanese, Pero, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rozzano, Senego, Settala, Trucazzano, Vignate.

Art. 3.

Per la provincia di Milano, relativamente agli ambiti territoriali come individuati dal presente decreto, il numero degli sportelli è così determinato:

ambito *A*, ventotto dislocati nei comuni indicati con il decreto ministeriale n. 1/6038 del 16 ottobre 1989;

ambito *B*, quarantotto dislocati nei seguenti comuni: Arluno, Brugherio, Busto Garolfo, Carate Brianza, Carpiano, Casalpusterlengo, Cassano d'Adda, Cassina de Pecchi, Castano Primo, Ceriano Laghetto, Cerro Maggiore, Cesano Maderno, Codogno, Cologno Monzese, Cornaredo, Cuggiono, Desio, Giussano, Guardamiglio, Inveruno, Lainate, Legnano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Locate Triulzi, Lodi, Magenta, Magnago, Maleo, Meda, Melegnano, Monza, Muggiò, Parabiago, Peschiera Borromeo, Pioltello, Pogliano Milanese, Rho, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Sant'Angelo Lodigiano, Seregno, Sesto San Giovanni, Seveso, Trezzo d'Adda, Varedo, Vimodrone.

ambito *C*, dieci dislocati nei seguenti comuni: Arese, Cesano Boscone, Corsico, Garbagnate Milanese, Inzago, Melzo, Novate Milanese, Rozzano, Senago, Trucazzano.

Art. 4.

Per i due nuovi ambiti territoriali, *B* e *C*, della provincia di Milano, la misura dei compensi è quella stabilita dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1/6038 del 16 ottobre 1989 per l'ex ambito *B*.

Art. 5.

Con singoli decreti ministeriali si provvederà all'affidamento in concessione, per il restante periodo del primo quinquennio, dei due nuovi ambiti territoriali *B* e *C* della provincia di Milano, così come individuati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A1704

DECRETO 18 febbraio 1993

Rideterminazione, per la provincia di Pavia, degli ambiti territoriali delle concessioni amministrative del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;

Visto il decreto ministeriale n. 1/2170 del 4 ottobre 1989 con il quale, sulla base della sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, è stato individuato, per la provincia di Pavia, un unico ambito territoriale da valere per il primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale 1/6048 del 16 ottobre 1989, con il quale all'art. 1 sono stati determinati, per la provincia di Pavia, il numero e la dislocazione degli sportelli per il predetto ambito territoriale, e all'art. 2 la misura dei compensi per la concessione amministrativa del servizio di riscossione dei tributi;

Visto il decreto ministeriale n. 1/7074 del 21 dicembre 1989, con il quale la concessione del servizio di riscossione nell'ambito unico della provincia di Pavia e stata conferita, con decorrenza 1° gennaio 1990 e per il primo quinquennio di gestione, alla Cameri S.p.a., con sede in Bergamo, via Maglio del Lotto n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 1 575 del 12 gennaio 1990 con il quale la Cameri S.p.a. è stata nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi per l'ambito unico della provincia di Pavia;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 265 in data 10 marzo 1992, che ha confermato la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 409 del 1991, con la quale, su ricorso della Ris Pa. S.p.a., era stato disposto l'annullamento del decreto ministeriale n. 1/2170 del 4 ottobre 1989, nella parte relativa alla determinazione di un ambito territoriale unico per la provincia di Pavia ai fini del conferimento della concessione del servizio di riscossione dei tributi per il primo quinquennio di gestione, ed era stato altresì annullato il decreto ministeriale n. 1/7074 del 21 dicembre 1989 di conferimento della concessione alla Cameri S.p.a.;

Visto il ricorso alla Corte suprema di cassazione proposto contro la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato dalla Cameri S.p.a., per promuovere una dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Vista la domanda di esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato, proposta dalla Ris.Pa. S.p.a., notificata in data 10 giugno 1992;

Considerato che la pendente impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione non sospende l'esecutività delle sentenze giurisdizionali amministrative e che pertanto occorre dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato;

Considerato che l'annullamento sia del decreto di individuazione di un unico ambito, sia di quello di conferimento della concessione rendono indifferibile un provvedimento che assicuri la regolarità dello svolgimento del servizio di riscossione dei tributi;

Ritenuto che tale provvedimento comporta inevitabilmente una revisione della individuazione degli ambiti per la provincia di Pavia e, conseguentemente, un nuovo conferimento delle concessioni;

Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito che l'individuazione degli ambiti territoriali del servizio di riscossione per la provincia di Pavia avrebbe dovuto tenere conto del diritto della Ris.Pa. S.p.a. al riconoscimento di un proprio ambito territoriale nei comuni in precedenza gestiti dai propri soci, ove gli stessi abbiano dato prova di rilevante impegno e di particolare efficienza nella gestione;

Visto il parere n. 039 reso dalla commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nell'adunanza del 3 agosto 1992, con il quale la commissione stessa, pur confermando la già avvertita esigenza di realizzare economie di scala, non perseguibili nel contesto di una marcata segmentazione delle strutture aziendali operanti, ha ritenuto di non potere, «allo stato, che prendere atto di una "res iudicata" il cui intrinseco precetto non può non essere assolto... lasciando al competente Servizio centrale della riscossione il compito di provvedere negli esatti sensi»;

Considerato pertanto che occorre procedere ad una nuova determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni del servizio di riscossione per la provincia di Pavia ed alla conseguente revisione degli sportelli;

Decreta:

Art. 1.

I decreti ministeriali n. 1/2170 del 4 ottobre 1989, n. 1/6048, art. 1, del 16 ottobre 1989, n. 1/7074 del 21 dicembre 1989 e n. 1/575 del 12 gennaio 1990, sono revocati.

Art. 2.

Per la provincia di Pavia sono determinati, ai sensi degli articoli 7 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, due ambiti territoriali da valere per il restante periodo del primo quinquennio di applicazione del funzionamento del servizio di riscossione, e precisamente:

1) ambito *A*, costituito da tutti i comuni della provincia eccetto i trentotto comuni facenti parte dell'ambito *B* di cui al successivo punto 2);

2) ambito *B*, costituito dai seguenti trentotto comuni:

Barbianello, Bastida Pancarana, Borgo Priolo, Borgoratto Morborolo, Bornasco, Calvignano, Casanova Lonati, Casatisma, Casteggio, Castelletto di Branduzzo, Ceranova, Corvino San Quirico, Dorno, Fortunago, Giussago, Lardirago, Lungavilla, Mezzanino, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Mornico Losana, Oliva Gessi, Pancarana, Pinarolo Po, Pizzale, Rea, Retorbito, Robecco Pavese, Roncaro, Santa Giulietta, Sant'Alessio con Vialone, Tobrazza Coste, Torricella Verzate, Verretto, Verrua Po, Vidigulfo, Voghera, Zeccone.

Art. 3.

Per la provincia di Pavia, relativamente agli ambiti territoriali come individuati dal presente decreto, il numero degli sportelli è così determinato:

ambito *A*, sette sportelli, dislocati nei comuni di Corteolona; Garlasco; Mede; Mortara; Pavia; Stradella; Vigevano;

ambito *B*, due sportelli, dislocati nei comuni di Casteggio e di Voghera.

Art. 4.

Per i due ambiti della provincia di Pavia, la misura dei compensi è quella stabilita dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 1/6048 del 16 ottobre 1989.

Art. 5.

Con singoli decreti ministeriali si provvederà all'affidamento in concessione, per il restante periodo del primo quinquennio, dei due ambiti territoriali della provincia di Pavia così come individuati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

93A1705

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 marzo 1993.

Determinazione del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1988 (quinquennali), 1° marzo 1989 (quinquennali), 15 marzo 1989 (quinquennali), 1° settembre 1989 (quinquennali), 1° marzo 1990 (quinquennali), 1° settembre 1990 (quinquennali), 1° marzo 1991 (settennali), 1° settembre 1991 (settennali) e 1° marzo 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1993 e scadenza nel mese di settembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 253653/66-AU-167 del 25 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 570252/66-AU-180 del 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570324/66-AU-181 del 10 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570971/66-AU-194 del 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192224/66-AU-210 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1990, sottoscritti per l'importo di lire 14.500 miliardi;

n. 193044/66-AU-220 del 23 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1990, sottoscritti per l'importo di L. 9.037.860.000.000;

n. 348268/66-AU-233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/66-AU-245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/66-AU-257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1993 e scadenza nel mese di settembre 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 253653 del 25 agosto 1988, n. 570252 del 22 febbraio 1989, n. 570324 del 10 marzo 1989, n. 570971 del 23 agosto 1989, n. 192224 del 21 febbraio 1990, n. 193044 del 23 agosto 1990, n. 348268 del 20 febbraio 1991, n. 349137 del 21 agosto 1991 e n. 825201 del 20 febbraio 1992, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1993, è determinato nella misura:

del 7,10% per i CCT quinquennali 1° settembre 1988 - codice ABI 13023, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 10;

del 7,10% per i CCT quinquennali 1° marzo 1989 - codice ABI 13034, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 9;

del 7,10% per i CCT quinquennali 15 marzo 1989 - codice ABI 13035, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 9;

del 7,10% per i CCT quinquennali 1° settembre 1989 - codice ABI 13052, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8;

del 7,10% per i CCT quinquennali 1° marzo 1990 - codice ABI 13074, emessi per lire 14.500 miliardi, cedola n. 7;

del 7,10% per i CCT quinquennali 1° settembre 1990 - codice ABI 13085, emessi per L. 9.037.860.000.000, cedola n. 6;

del 7,10% per i CCT settennali 1° marzo 1991 - codice ABI 13096, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 5;

del 7,10% per i CCT settennali 1° settembre 1991 - codice ABI 13205, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 4;

del 7,10% per i CCT settennali 1° marzo 1992 - codice titolo 36601, emessi per lire 10.500 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 4.546.688.060.000, così ripartite:

L. 248.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1988;

L. 106.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;

L. 106.500.000.000 per i CCT quinquennali 15 marzo 1989;

L. 355.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1989;

L. 1.029.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990;

L. 641.688.060.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990;

L. 639.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 674.500.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 745.500.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1746

DECRETO 16 marzo 1993.

Determinazione del tasso di interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1988 (quinquennali), 1° aprile 1989 (quinquennali), 1° ottobre 1990 (quinquennali), 1° aprile 1991 (settennali), 1° ottobre 1991 (settennali) e 1° aprile 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1993 e scadenza nel mese di ottobre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

n. 570439/66-AU-183 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 193172/66-AU-224 del 20 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 348419/66-AU-235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 349251/66-AU-247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825339/66-AU-259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1993 e scadenza nel mese di ottobre 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 253966 del 23 settembre 1988, n. 570439 del 30 marzo 1989, n. 193172 del 20 settembre 1990, n. 348419 del 20 marzo 1991, n. 349251 del 19 settembre 1991 e n. 825339 del 23 marzo 1992, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1993, è determinato nella misura:

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988 - codice ABI 13025, emessi per lire 2 700 miliardi, cedola n. 10;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° aprile 1989 - codice ABI 13036, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 9;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990 - codice ABI 13089, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,50% per i CCT settennali 1° aprile 1991 - codice ABI 13097, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 5;

del 6,50% per i CCT settennali 1° ottobre 1991 - codice ABI 13207, emessi per lire 11 000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,50% per i CCT settennali 1° aprile 1992 - codice titolo 36603, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.840.500.000.000, così ripartite:

L. 175.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988;

L. 97.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1989;

L. 585.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990;

L. 487.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 715.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 780.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1992,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1747

DECRETO 16 marzo 1993.

Determinazione del tasso di interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1985 (decennali), 1° aprile 1986 (decennali), 1° aprile 1987 (decennali) e 21 aprile 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1993 e scadenza nel mese di aprile 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 312504/66-AU-81 del 16 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1985, sottoscritti per l'importo di L. 8.847.231.000.000;

n. 622207/66-AU-107 del 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 426221/66-AU-132 del 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1987, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 426370/66-AU-133 del 3 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, recante un'emissione di CTS settennali con godimento 21 aprile 1987, sottoscritti per l'importo di L. 1.710.922.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse,

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1993 e scadenza nel mese di aprile 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 312504 del 16 marzo 1985, n. 622207 del 25 marzo 1986, n. 426221 del 25 marzo 1987 e n. 426370 del 3 aprile 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1994, è determinato nella misura:

dell'11,10% per i CCT decennali 1° aprile 1985 - codice ABI 12826, emessi per L. 8.847.231.000.000, cedola n. 9;

dell'11,35% per i CCT decennali 1° aprile 1986 - codice ABI 12856, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 8;

del 12,25% per i CCT decennali 1° aprile 1987 - codice ABI 12882, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 7;

del 5,75% per i CTS settennali 21 aprile 1987 - codice ABI 12884, emessi per L. 1.710.922.000.000, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.056.682.892.410, così ripartite:

L. 982.042.641.000 per i CCT decennali 1° aprile 1985;

L. 567.500.000.000 per i CCT decennali 1° aprile 1986;

L. 1.408.764.375.000 per i CCT decennali 1° aprile 1987;

L. 98.375.876.410 per i CTS settennali 21 aprile 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1748

DECRETO 16 marzo 1993.

Determinazione del tasso di interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1985 (decennali), 1° marzo 1986 (decennali), 1° marzo 1987 (decennali) e 18 marzo 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1993 e scadenza nel mese di marzo 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 311367/66-AU-80 del 14 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 23 febbraio 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1985, sottoscritti per l'importo di L. 12.248.627.000.000;

n. 621535/66-AU-105 del 22 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1986, sottoscritti per l'importo di L. 2.580.000.000.000;

n. 425810/66-AU-129 del 26 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° marzo 1987, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 425924/66-AU-130 del 6 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, recante un'emissione di CTS settennali con godimento 18 marzo 1987, sottoscritti per l'importo di L. 1.927.224.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 dei suddetti decreti n. 425810 del 26 febbraio 1987 e n. 425924 del 6 marzo 1987, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da lire un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di marzo 1993 e scadenza nel mese di marzo 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di marzo 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 311367 del 14 febbraio 1985, n. 621535 del 22 febbraio 1986, n. 425810 del 26 febbraio 1987 e n. 425924 del 6 marzo 1987, meglio citati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1994, è determinato nella misura:

del 12,20% per i CCT decennali 1° marzo 1985 - codice ABI 12825, emessi per L. 12.248.627.000.000, cedola n. 9;

del 12,45% per i CCT decennali 1° marzo 1986 - codice ABI 12854, emessi per L. 2.580.000.000.000, cedola n. 8;

del 13,45% per i CCT decennali 1° marzo 1987 - codice ABI 12879, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 7;

del 6,35% per i CTS settennali 18 marzo 1987 - codice ABI 12880, emessi per L. 1.927.224.000.000, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.610.425.058.720, così ripartite:

L. 1.494.332.494.000 per i CCT decennali 1° marzo 1985;

L. 321.210.000.000 per i CCT decennali 1° marzo 1986;

L. 672.506.250.000 per i CCT decennali 1° marzo 1987;

L. 122.376.314.720 per i CTS settennali 18 marzo 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A1749

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 gennaio 1993.

Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di finanziamenti per l'esecuzione di studi, indagini e ricerche, ad enti ed organismi che svolgono attività inerenti il settore forestale ed ambientale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 12 della predetta legge, criteri e modalità per la concessione di aiuti finanziari per studi, indagini e ricerche, avuto riguardo alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato, definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 689/92, emesso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

Il presente decreto ha per oggetto la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione di finanziamenti per l'esecuzione di studi, indagini e ricerche, ad enti ed organismi che svolgono attività inerenti il settore forestale ed ambientale.

Le disposizioni in esso contenute si applicano ad enti ed organismi sia pubblici che privati.

Art. 2.

Individuazione delle attività da programmare

Nella individuazione delle attività da programmare e da finanziare, occorre considerare l'importanza nazionale o almeno interregionale delle attività medesime, la stretta attinenza con le attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato, dando priorità alle iniziative sperimentali.

I finanziamenti vengono concessi nei limiti delle disponibilità esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le richieste di finanziamento devono riguardare esclusivamente iniziative afferenti il comparto foreste, montagna ed ambiente o che, comunque, abbiano stretta attinenza con il suddetto comparto.

I finanziamenti possono essere concessi per l'organizzazione di manifestazioni di carattere forestale, o ambientale, quali convegni, seminari, corsi di formazione.

Art. 3.

Individuazione dei soggetti beneficiari

I soggetti destinatari dei benefici finanziari dovranno essere individuati tra enti pubblici o privati operanti nel settore forestale ed ambientale che, a giudizio del Corpo forestale dello Stato, appaiono in grado di offrire servizi specializzati e di assicurare il conseguimento dei migliori risultati.

Pena la nullità della domanda di finanziamento, la domanda stessa, in duplice copia, dovrà essere corredata da:

a) atto costitutivo e statuto del richiedente;

b) progetto delle iniziative che si intendono realizzare;

c) modalità di esecuzione e obiettivi che si prevede di conseguire;

d) preventivo di spesa;

e) dichiarazione del legale rappresentante, intesa a far conoscere se trattasi di un finanziamento unico o se ne siano stati concessi altri per lo stesso scopo;

f) documentazione conforme alla legge antimafia.

Nella valutazione delle istanze sarà data priorità a quegli organismi:

la cui attività istituzionale sia strettamente attinente con il comparto foreste ed ambiente;

le cui proposte abbiano valenza nazionale o interregionale;

che abbiano già collaborato con successo con il Corpo forestale dello Stato.

Art. 4.

Contenuto della domanda

Nella domanda dovrà essere dichiarato:

1) il cognome e il nome del rappresentante legale;
2) il codice fiscale e la partita IVA;
3) il domicilio e la sede sociale;
4) l'oggetto della richiesta;
5) l'importo dell'aiuto finanziario richiesto.

Art. 5.

Attività di controllo

L'attività di controllo verrà effettuata da una apposita commissione composta da funzionari del Corpo forestale dello Stato che avrà il compito di esprimere il proprio parere sulla regolarità del consuntivo di spesa, sulla documentazione contabile riguardante le spese sostenute ed infine sulla conformità delle attività svolte a quelle oggetto del finanziamento.

La commissione sarà composta da almeno tre funzionari di qualifica non inferiore alla ottava.

Art. 6.

Erogazione dei finanziamenti

L'ufficio competente valuterà di volta in volta la documentazione attestante lo svolgimento delle attività programmate e finanziate e disporrà i conseguenti pagamenti in conformità al preventivo di spesa ed alla verifica tecnica dei risultati e comunque previa acquisizione del parere della commissione di cui al precedente art. 5 e secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Osservanza dei criteri e delle modalità

Nel testo dei singoli provvedimenti amministrativi di concessione deve risultare in modo chiaro l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A1683

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 marzo 1993.

Nomina del commissario liquidatore della «La popolare S.m.s.», con sede legale in Napoli e delegazione in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 276 del 23 novembre 1992, con il quale è stata posta in liquidazione coatta amministrativa «La Popolare S.m.s.», con sede legale in Napoli, piazza Garibaldi n. 73 e delegazione in Firenze, via Spartaco Lavagnini n. 41 ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Adolfo Maiello;

Vista la lettera in data 18 dicembre 1992 con la quale il nominato avv. Maiello ha comunicato di non poter accettare l'incarico di commissario liquidatore della predetta «La Popolare S.m.s.»;

Vista la nota in data 19 gennaio 1993, n. 34096/1/2, con la quale l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la rosa dei nominativi per la nomina del commissario liquidatore dell'anzidetta società;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Soprano è nominato commissario liquidatore della «La Popolare S.m.s.», con sede legale in Napoli, piazza Garibaldi n. 73 e delegazione in Firenze, via Spartaco Lavagnini n. 41.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Nel caso risulti la mancanza di attività della società di cui all'art. 1, gli oneri di cui al precedente comma sono posti a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1710

DECRETO 12 marzo 1993.

Autorizzazione alla Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Roma, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa al ramo vita VI.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto ministeriale del 15 febbraio 1991 con il quale la Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nel ramo I e V e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986;

Vista la domanda in data 18 settembre 1992 con la quale la Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 224589 del 7 dicembre 1992, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 5 febbraio 1993;

Decreta:

La Bavaria vita - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere, nel territorio della Repubblica, l'esercizio della propria attività al ramo VI di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1706

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in informatica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo universitario per il periodo 1991/1993;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 relativo alla istituzione dei diplomi universitari per il citato periodo 1991/1993;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'11 giugno 1992 in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in informatica;

Preso atto che non esistono nel settore di cui trattasi ordini e collegi professionali;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamentodidattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXVI-*bis* del medesimo, la tabella XXVI-*ter*, relativa al corso di diploma universitario in informatica;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in informatica.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può rilasciare il predetto diploma universitario in informatica.

Dopo la tabella XXVI-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXVI-*ter*, relativa al diploma universitario in informatica.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1993
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 289

ALLEGATO

Tabella XXVI-ter

DIPLOMA IN INFORMATICA

1. Il diploma universitario in informatica può essere istituito nelle facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

2. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni informatiche, insieme alla cultura di base necessaria al diplomato per adeguarsi alla evoluzione della disciplina

3. L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art 11 della legge 19 novembre 1990, n 341.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma di informatica, per gli adempimenti di cui al comma precedente, sono esercitate dai consigli di facoltà, che deliberano su proposta del consiglio di corso di diploma Salvo diversa regolamentazione stabilita dal regolamento didattico di ateneo, nelle sedi in cui è istituito il corso di laurea in informatica, il consiglio di corso di diploma coincide con il consiglio di corso di laurea in informatica eventualmente integrato dai professori degli insegnamenti specifici del corso, di diploma.

Nelle altre sedi, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo il consiglio di corso di diploma è costituito dai docenti dei corsi del diploma.

5. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi per quanto concerne il diploma universitario in informatica alle direttive indicate nei comuni che seguono

6. Il diploma si consegue in tre anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende un massimo di 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprende almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

7. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori e quelli di ulteriori insegnamenti complementari per complessive 26 unità didattiche.

Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 9.

8. Il corso di diploma è organizzato in un biennio propedeutico ed in un ulteriore anno di applicazione.

9 Nel biennio propedeutico sono impartiti insegnamenti per complessive 20 unità didattiche delle quali 18 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti.

I corsi obbligatori comprendono almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche.

Ciascuno dei due corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica.

La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di diploma e danno luogo ad un unico voto.

Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi

Le altre quattordici unità obbligatorie sono ripartite come segue: Area dell'informatica (tabella *A*). 8 unità. Area della matematica di (tabella *B*). 6 unità. All'interno dell'area matematica due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento del calcolo differenziale ed integrale e due unità didattiche debbono essere dedicate all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta

Inoltre una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei metodi del calcolo numerico ed una unità didattica deve essere dedicata all'insegnamento dei fondamenti del calcolo delle probabilità e della statistica matematica

10 Le ulteriori due unità didattiche sono riservate a uno o due corsi d'insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nelle aree della matematica (tabella *B*) e della fisica ed elettronica (tabella *C*).

I corsi tra i quali possono essere scelti i complementari sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente.

11 Nell'anno di applicazione sono impartiti insegnamenti per complessive sei unità didattiche, delle quali 4 sono riservate a corsi obbligatori per tutti gli studenti nell'area informatica (tabella *A*).

Le ulteriori 2 unità didattiche sono riservate a uno o due corsi di insegnamento complementare e sono preferibilmente rivolte all'allargamento della base culturale nell'area della matematica (tabella *B*) o della fisica ed elettronica (tabella *C*), ovvero ad approfondimenti nelle applicazioni

I corsi tra i quali possono essere scelte le ulteriori unità didattiche sono determinati annualmente dalla struttura didattica competente

12 Tutti gli insegnamenti dovranno appartenere ai settori scientifico - disciplinari previsti dall'art 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B* e *C*, potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati nell'università dove è istituito il diploma.

13. Per conseguire il diploma lo studente dovrà discutere, di fronte ad una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente, un progetto svolto sotto la guida di un relatore.

Questo progetto può essere svolto nell'ambito di periodi di addestramento presso aziende secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente

14. Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal terzo comma dell'art 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono considerati affini, il corso di laurea in informatica; il corso di laurea in fisica, tutti i corsi della facoltà di ingegneria.

Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti.

Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento del diploma i seguenti insegnamenti del biennio propedeutico del corso di laurea in informatica: tutti gli insegnamenti dell'area informatica del biennio propedeutico, due unità corrispondenti all'insegnamento dei fondamenti della matematica discreta e due unità corrispondenti agli insegnamenti del calcolo differenziale ed integrale.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE AL DIPLOMA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

AREA INFORMATICA:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

AREA DELLA MATEMATICA:

algebra;

algebra computazionale;

analisi matematica;

equazioni differenziali;

analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

calcolo delle probabilità e statistica matematica;

calcolo numerico;

geometria;

geometria combinatoria;

logica matematica;

matematica computazionale;

matematica discreta;

metodi di approssimazione;

ricerca operativa.

TABELLA *C*

AREA DELLA FISICA ED ELETTRONICA:

fisica;

fisica generale;

elettronica.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A1707

DECRETO 30 ottobre 1992.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in matematica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo universitario per il periodo 1991/1993;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 relativo alla istituzione dei diplomi universitari per il citato periodo 1991/1993;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 7 maggio 1992 in merito all'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in matematica;

Preso atto che non esistono nel settore di cui trattasi ordini e collegi professionali;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXII-*bis* del medesimo, la tabella XXII-*ter*, relativa al corso di diploma universitario in matematica;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma universitario in matematica.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali può rilasciare il predetto diploma universitario in matematica a condizione che nella medesima facoltà sia stato istituito ed attivato il corso di laurea in matematica.

Dopo la tabella XXII-*bis*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXII-*ter*, relativa al diploma universitario in matematica.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1992

Il Ministro: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1993
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 290

ALLEGATO

Tab XXII-ter

DIPLOMA IN MATEMATICA

1 Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge

2 Il corso di diploma ha lo scopo di fornire le conoscenze matematiche di base e la familiarità con il ragionamento matematico utili per lo svolgimento di attività che impiegano il linguaggio e gli strumenti della matematica ed usufruibili per la prosecuzione degli studi in Italia o all'estero nelle discipline che richiedono una preparazione matematica I piani di studio determinati dalle strutture didattiche potranno prevedere l'acquisizione di conoscenze per specifiche applicazioni della matematica.

3 L'articolazione del corso di diploma, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art 11 della legge 19 novembre 1990, n 341

4 In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche, in relazione al diploma in matematica, per gli adempimenti di cui al precedente comma, sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta dei consigli di corso di laurea in matematica

5. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne il diploma universitario in matematica alle direttive indicate nei commi che seguono

6 Il diploma si consegue in due anni. Il corso di studi prevede l'equivalente di otto annualità, per 960 ore complessive di lezioni ed esercitazioni Esso si articola in corsi annuali di 120 ore o moduli semestrali di 60 ore comprensive di lezioni ed esercitazioni. Di regola ogni corso o modulo è accompagnato da esercitazioni L'organizzazione dei moduli semestrali dovrà seguire la normativa prevista per i moduli ridotti dalla tabella XXII dell'ordinamento didattico, relativa al corso di laurea in matematica, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990

7 I piani di studi dovranno prevedere un numero di insegnamenti annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente ad almeno cinque annualità, scelti all'interno dell'«area matematica» (tabella *A*)

8 I piani di studio dovranno prevedere che siano soddisfatte le condizioni, indicate nell'ordinamento didattico del corso di laurea in matematica, affinché il diplomato possa iscriversi al terzo anno del corso di laurea e cioè il superamento di prove di valutazione del profitto per corsi annuali o moduli semestrali equivalenti complessivamente a quattro esami delle discipline del primo biennio del corso di laurea in matematica

Inoltre almeno tre di questi esami debbono riferirsi a discipline dell'area matematica del primo anno del corso di laurea in matematica

9 Tutti gli insegnamenti, tranne al più una annualità o due moduli semestrali, dovranno essere scelti all'interno delle aree indicate nelle tabelle A e *B* ed appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341 In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, i singoli insegnamenti indicati nelle tabelle A e *B*, potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto presenti nell'ordinamento didattico dell'università dove è istituito il diploma.

10 I piani di studio dovranno prevedere l'acquisizione da parte dello studente di competenze nell'uso dei mezzi di calcolo per problemi di matematica. Queste competenze potranno essere acquisite attraverso gli insegnamenti dell'area matematica previsti dai piani di studio (tabella A) Tuttavia, qualora il piano di studi non preveda, a questo scopo, almeno un modulo semestrale in una disciplina della sottoarea analisi numerica o della sottoarea informatica, lo studente dovrà superare una prova pratica nell'uso dei mezzi di calcolo, in aggiunta alle prove di valutazione relative agli insegnamenti seguiti. Le modalità per sostenere questa prova, che non darà luogo a votazione, sono stabilite dalla competente struttura didattica.

11 Per conseguire il diploma lo studente dovrà sostenere al termine dei corsi un colloquio orale con una commissione nominata secondo modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

12 Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n 341, sono considerati affini il corso di laurea in matematica, il corso di laurea in astronomia, il corso di laurea in informatica, il corso di laurea in fisica, tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali Le strutture didattiche competenti provvedono ai riconoscimenti ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n 341, valutando anche i programmi effettivamente svolti. Sono comunque riconoscibili ai fini del conseguimento della laurea in matematica tutti gli insegnamenti comuni al corso di laurea in matematica Coloro che hanno conseguito il diploma in matematica possono ottenere a domanda l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in matematica previa verifica che siano ottemperate le condizioni di cui al precedente comma 8 Il consiglio di corso di laurea determinerà le modalità di riconoscimento dei moduli semestrali

13 Le strutture didattiche determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma al corso di laurea e viceversa, offrendo agli studenti un servizio di consulenza, che può essere affidato ai tutori incaricati di seguire individualmente gli studenti

Le strutture didattiche potranno stabilire che il primo anno sia lo stesso per gli studenti del corso di laurea e del diploma.

TABELLA *A*

AREA MATEMATICA

Sottoarea dell'algebra e della logica matematica

algebra,
algebra lineare,
logica matematica,
matematica discreta

Sottoarea della geometria

geometria,
geometria differenziale,
matematica discreta

Sottoarea delle matematiche complementari

matematiche complementari;
storia delle matematiche;
didattica della matematica;

Sottoarea dell'analisi matematica

analisi matematica,
equazioni differenziali,
metodi matematici per l'ingegneria.

Sottoarea del calcolo delle probabilità e statistica matematica.

calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica,
statistica matematica

Sottoarea della fisica matematica

equazioni differenziali della fisica matematica:
meccanica razionale;
metodi e modelli matematici per le applicazioni

Sottoarea dell'analisi numerica

analisi numerica;
calcolo numerico,
laboratorio di programmazione e calcolo;
calcolo numerico e programmazione.

Sottoarea dell'informatica·

informatica generale;
fondamenti di informatica;
sistemi di elaborazione dell'informazione.

Sottoarea della ricerca operativa:
ricerca operativa;
ottimizzazione;
tecniche di simulazione.

TABELLA *B*

AREA DELLA FISICA:
fisica;
fisica generale.

AREA DELLA STATISTICA:
statistica;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria dei campioni.

AREA DELLA MATEMATICA FINANZIARIA E ATTUARIALE:
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
modelli matematici per i mercati finanziari.

AREA DELL'ANALISI ECONOMICA:
analisi economica;
econometria;
economia matematica.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
FONTANA

93A1708

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 6 marzo 1993.

Autorizzazione all'ospedale «Santa Verdiana» di Castelfiorentino ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1971.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 24933 dell'11 ottobre 1991 dell'unità sanitaria locale - zona 18 di Empoli, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte dall'ospedale «Santa Verdiana» di Castelfiorentino, e — a completamento — la successiva nota n. 14680 del 26 maggio 1992;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'ospedale «Santa Verdiana» di Castelfiorentino è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° gennaio 1971.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1993

Il Ministro: RONCHEY

93A1682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato onorario in Patrasso (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Luciano Virgili, console onorario in Patrasso (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Etolia-Acarnania, Acaia, Arcadia, Elide, Laconia e Lessenia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza, cui provvede il consolato d'Italia in Atene), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare sentito, caso per caso, il consolato d'Italia in Atene;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) rilascio di procedure speciali per le quali la legge non richieda la forma dell'atto pubblico e limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

l) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

m) rilascio di visti d'ingresso in Italia a cittadini stranieri, sentito caso per caso, il consolato d'Italia in Atene.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A1714

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Bergen (Norvegia) e San Cristobal (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Erik Nordgreen, vice console onorario in Bergen (Norvegia), con circoscrizione territoriale comprendente la regione di Hordaland, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini italiani, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione all'ambasciata in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata in Oslo di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, e più precisamente:

1) rilascio di certificati di esistenza in vita a cittadini ed a non cittadini quando debbano farne uso in Italia;

2) rilascio di copia autenticata degli atti ricevuti dalla cancelleria consolare dell'ambasciata in Oslo o presso di essa depositati;

3) rilascio e certificazione di traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa;

4) legalizzazioni di atti rilasciati o autenticati dalle autorità locali;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Oslo;

h) compiere le operazioni di ordinaria amministrazione richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il dott. Bruno Melasecca, vice console onorario in San Cristobal, con circoscrizione lo Stato Tachira, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) rinnovo dei passaporti nazionali previo nulla osta del consolato d'Italia in Maracaibo;

b) rilascio dei visti d'ingresso nel territorio nazionale previo nulla osta del consolato d'Italia in Maracaibo;

c) traduzioni, autentiche e legalizzazioni firme autorità locali;

d) rilascio certificazioni (esclusa materia cittadinanza) e vidimazioni;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) atti conservativi che non implichino disposizioni di beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

g) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

h) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

i) raccolta dei dati concernenti l'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A1715

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Bento Goncalves (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mario Mazzoccato, agente consolare onorario in Bento Goncalves (Brasile), con circoscrizione territoriale in Bento Goncalves, Nova Bassano, Nova Brescia, Garibaldi, Veranopolis, Carlos Barbosa e Lajeado, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali e stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A1716

Determinazione della dipendenza del consolato di seconda categoria in Patrasso (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il consolato di seconda categoria in Patrasso (Grecia) è posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Atene.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A1717

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 15 marzo 1993:

il decreto ministeriale 22 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993, è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Ciofini Alessio alla sede di Campi Bisenzio;

Ciofini Alessio, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

93A1718

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla società Dante Alighieri in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1993, n. 41, la società Dante Alighieri, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità offerta dalla sig.ra Patrizia Borsatti costituita da un complesso di beni di varia natura e destinata ai fini della Società stessa.

93A1721

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda già Avellino:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce* ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali di Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.r.l. Sviluppo attività produttive* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. INCO* ora *INCO Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovvillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. INCO Castrovillari 2* ora *INCO Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. INCO Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. P.A.I. - Brindisi* ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.r.l. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Cagliari già Villacidro (Cagliari):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Anagni (Frosinone) e stabilimento di Frosinone già Anagni (Frosinone):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. NISI Pomarico* ora *NISI Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Matera e stabilimento di Pomarico (Matera) già Matera:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.r.l. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Venosa (Potenza) e stabilimento di Potenza già Venosa (Potenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. NISI Potenza* ora *NISI Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80; legge n. 143/85 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.r.l. NISI Potenza* ora *Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti Naic* ora *Nuove attività industriali Chieti Naic 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria napoletana* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.r.l. S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.r.l. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Giuliano (Napoli) e stabilimento di Napoli già Giuliano (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Industria del Volturno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina scalo e stabilimento di Latina già Latina scalo:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80; legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. Nuova industria pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. Attività industrie abruzzesi* ora *NAIC 1 - Attività industriali Chieti*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80; legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. Nuove iniziative teramane* ora *NAIC 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo)

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983, dal 14 marzo 1983,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. Promozione attività Teramo* ora *NAIC 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Roseto degli Abruzzi e stabilimento di Teramo già Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983, dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. S.V.I.C.* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983, dal 28 febbraio 1983,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. IDRIS* ora *NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico (Potenza) e stabilimento di Pomarico (Potenza).

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983, dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l. Iniziative del Basento* ora *NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Potenza già Pomarico (Potenza) e stabilimento di Pomarico (Potenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative apuliane* ora *P.A.I. - Attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bari e stabilimento di Bitonto (Bari) già Bari:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80; legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.r.l. Iniziative apuliane* ora *P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziativa siciliana* ora *Azienda reimpiego Palermo*, con sede in Palermo già Agrigento e stabilimento di Licata (Agrigento) già Agrigento:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Iniziative valle del Sacco* ora *Sviluppo attività industriale Anagni*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale art. 1 della legge n. 784/80; legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983, dal 13 giugno 1983,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Sila 82* ora *INCO Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 11 aprile 1983,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Industria del Tirreno* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 29 luglio 1982,
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984, dal 1° gennaio 1984,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Nuove industrie cosentine* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario (Nuoro).

54) *S.r.l. Sarda Deriver* ora *NIOV - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro).

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale art. 1 della legge n. 784/80; legge n. 684/82 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 11 aprile 1983,
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Avellino e stabilimento di Atripalda già Avellino:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale: art. 1 della legge n. 784/80 - CIPI 5 maggio 1983,
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.r.l. Società irpina* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993,
causale: art. 2 della legge n. 452/87 - CIPI 21 gennaio 1988,
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. Lameziana industrie* ora *INCO 1 - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale* ora *INCO - Iniziative per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari già Rende (Cosenza) e stabilimento di Catanzaro già Rende (Cosenza):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Industria cavese* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. Nuove attività industriali Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 684/1982 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico* ora *PAI - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce già Bitonto e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.r.l. N.I.O.S.* ora *NIOI - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari già Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo iniziative industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 684/1982 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.r.l. Sabina industrie* ora *Sviluppo iniziative industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Rieti e stabilimenti di Borgorose già Rieti e Cittaducale (Rieti):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.r.l. ICEI. - Iniziative casertane per l'elettricità* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 63/1982 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. I.F.E.L.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni* con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 63/1982 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. Soc. prom. reimp. pontina* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 143/1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. R.I.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 63/1982 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno* ora *Iniziative vesuviane*, con sede in Napoli già Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Industria pontina elettronica* ora *Sviluppo att. ind. Anagni*, con sede in Frosinone già Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 63/1982 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. I.L.E.* ora *Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Frosinone già Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 63/1982 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale: 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. Iniziative reimpiego Sulmona* ora *N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti già Sulmona e stabilimento di Sulmona (Aquila):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.r.l. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.r.l. SIRT Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993;
causale: art. 2 della legge n. 452/1987 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. SVAP Umbria* ora *Promozione reimpiego Terni*, con sede in Terni già Spoleto e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara) e stabilimento di Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 193/1984 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.r.l. Promozione reimpiego Terni*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 143/1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. Promozione reimpiego Arezzo* ora *Promozione reimpiego Terni*, con sede in Terni già Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993;
causale: art. 1 della legge n. 784/1980; legge n. 143/1985 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale: 15 aprile 1986; dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A1690

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 18 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 18 marzo 1993

Dollaro USA	1607,46
ECU	1876,23
Marco tedesco	968,06
Franco francese	284,22
Lira sterlina	2356,54
Fiorino olandese	861,45
Franco belga	47,01
Peseta spagnola	13,53
Corona danese	251,58
Lira irlandese	2349,95
Dracma greca	7,14
Escudo portoghese	10,47
Dollaro canadese	1284,94
Yen giapponese	13,74
Franco svizzero	1052 —
Scellino austriaco	137,57
Corona norvegese	227,59
Corona svedese	205,75
Marco finlandese	267,24
Dollaro australiano	1147,24

93A1781

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune di Venezia

Con D.A. del 5 marzo 1993, n.569, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, delle case cantoniere del compartimento A.N.A.S. di Venezia qui sotto indicate:

1) s.s. 443 «di Adria» prog.va km.ca 6+605 sx, comune di Villadose (Rovigo), nuovo catasto urbano foglio 9, mappale 16, partita catastale n. 391;

2) s.s. 443 «di Adria» prog.va km.ca 12+399 sx, comune di Villadose (Rovigo), nuovo catasto urbano comune di Villadose (Rovigo), foglio 27, mappale 39, partita catastale n. 391;

3) s.s. 50 «del Grappa e Passo Rolle» prog.va km.ca 29+550, località S. Gabriele (Cesiomaggiore) Belluno, foglio 59, mappale 69;

4) s.s. 50 «del Grappa e Passo Rolle» prog.va km.ca 9+926, località Fastro, comune di Arsié (Belluno), nuovo catasto urbano, mappale 248, foglio 26;

5) s.s. 51 «di Alemagna» fabbricato sito nel centro storico di Serravalle, comune di Vittorio Veneto, provincia di Treviso, Nuovo catasto urbano, sezione C, foglio 3, mappali 427 - 433.

93A1745

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300